



COMUNE DI ROSSANO VENETO

REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(I.C.I.)

(DECRETO Lgs 446/97 DEL 15.12.97)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 28/02/2002;
Modificato con deliberazioni di C.C. n. 62 del 23/10/2002, n. 20 del 31/03/2003, 32 del 31/05/2005, n. 32 del 20/04/2006 e n. 16 del 28/03/2009, esecutive.

AREA FINANZIARIA – SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Definizione di fabbricato
- Art. 2 bis – Efficacia delle rendite catastali
- Art. 2 ter – Diritto di abitazione
- Art. 3 – Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 4 – Definizione area fabbricabile
- Art. 4 bis Aree urbane
- Art. 5 – Valore venale di riferimento ai fini dell'accertamento
- Art. 6 – Espropri
- Art. 7 – Definizione di terreno agricolo
- Art. 8 – Esenzioni
- Art. 9 – Agevolazioni
- Art.10 – Semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi
- Art.11 – Disposizioni in materia di controlli
- Art. 11bis Accertamento con adesione
- Art.12 – Omessi, parziali e tardivi versamenti d'imposta
- Art.13 – Versamenti
- Art.14 – Disposizioni in materia di rateizzazione dei versamenti
- Art.15 – Riscossione coattiva
- Art.16 – Rimborsi
- Art.17 – Sanzioni
- Art.17bis Contenzioso
- Art.18 – Norme di rinvio
- Art.19 – Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto del Regolamento)

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di seguito denominata ICI, nel Comune di Rossano Veneto, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.
- 2) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossioni, sanzioni e contenzioso.

Art. 2
(Definizione di fabbricato)

- 1) Per fabbricato si intende quell'immobile o parte di immobile capace di produrre un reddito e quindi iscritto o iscrivibile al Catasto Edilizio Urbano.
- 2) Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende, ai soli fini della determinazione dell'aliquota, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o i suoi ascendenti e/o discendenti in linea retta, dimorano abitualmente. La dimora abituale è attestata dalla acquisizione del certificato di residenza
- 3) Sono equiparate alle abitazioni principali, al fine della fruizione dell'aliquota e della detrazione oltre alle fattispecie considerate tali per espressa previsione legislativa:
 - ⇒ L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - ⇒ L'abitazione di proprietà di un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, (es. militari) qualora l'unità immobiliare risulti occupata, abitualmente quale abitazione principale dai familiari.
 - ⇒ L'unità immobiliare posseduta da soggetti residenti all'estero e iscritti all'AIRE del comune di Rossano Veneto e che non sia locata.
- 4) Si considerano equiparate ad abitazione principale, al solo fine dell'applicazione dell'aliquota e non della detrazione, le abitazioni concesse dal contribuente *ai soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile (*)* e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e alla condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica e dal normale utilizzo dei servizi di rete.
- 5) La fruizione dell'agevolazione di cui al comma 4, è rapportata al periodo dell'anno nel quale permane la destinazione ad abitazione principale.
- 6) Ai fini della fruizione di cui al comma 4° è necessario che il soggetto passivo (ovvero chi dà in concessione l'immobile) attesti mediante semplice comunicazione gli immobili che sono stati oggetto di concessione.(art. 10, comma 4, D. Lgs. 504/92). Tale comunicazione dovrà essere trasmessa al Comune, al momento in cui si verifica il suddetto evento e comunque non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI. Nel caso in cui essa venga presentata oltre il termine suddetto, la stessa decorrerà dall'esercizio successivo.

(*) la parte in corsivo è stata introdotta con delibera di C.C. n. 32 del 20/4/06 in vigore dal 1/1/06

- 7) Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle qualificabili come pertinenze ai sensi dell'Art. 817 del C.C. classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
- 7) Ai fini del comma precedente si intende per pertinenza:
- bis (*) a- i garage o box o posti auto accatastati in categoria catastale C/6;
b- le cantine o le soffitte accatastate nella categoria catastale C/2 che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare (condominio) nel quale è sita l'abitazione, per gli altri fabbricati classificati in categoria C/2 (magazzini e locali di deposito) fino ad una consistenza di mq 50. Tale limite di consistenza si considera commisurato a tutto il fabbricato anche se suddiviso in più subalterni censiti nella categoria C/2.
- 8) Il fabbricato è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, Circolare Ministeriale N. 144/e del 26.05.97, certificata ai sensi del DPR 425 del 1995 e dall'Art. 79 della Legge Regionale n. 61/1985 ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

(*) art. 7bis introdotto con deliberazione di C.C. n. 16 del 28/03/09

(*) Art. 2 bis
(Efficacia delle rendite catastali)

- 1) La rendita catastale proposta attraverso la procedura di cui al D.M. 19 aprile 1994 n. 701 (procedura DOCFa) è immediatamente utilizzabile per il pagamento dell'imposta e qualora l'Agenzia del Territorio non la rettifichi entro dodici mesi diventerà definitiva per silenzio assenso. Nel caso in cui la rendita proposta venga rettificata da parte dell'Agenzia del Territorio nel termine previsto dall'art. 1 comma 3 del D.M. 701/94, l'ufficio procede retroattivamente al recupero della maggiore imposta dovuta. Poiché, in tal caso, la variazione della rendita non comporta obbligo di denuncia e poiché l'infrazione è direttamente riscontrabile dal Comune attraverso la consultazione delle risultanze catastali, la variazione è sanzionabile unicamente con l'applicazione della sanzione del 30 per cento, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.Lgs 471/97 e degli interessi moratori.
- 2) Per i fabbricati già esistenti, e mai precedentemente censiti al catasto fabbricati, la proposizione della rendita catastale a seguito della procedura di cui al D.M. 701/94, ha efficacia retroattiva.
- 3) Al fine di evitare disparità di trattamento, per i fabbricati in cui interviene l'attribuzione della rendita catastale da parte dell'Agenzia del Territorio, a seguito di richieste di accatastamento presentate in epoca antecedente all'introduzione della procedura DOCFa, l'efficacia delle rendite è retroattiva alla data di accatastamento, anche se l'attribuzione avviene in data successiva al 1° gennaio 2000.

() Art. 2 ter**
(Diritto di abitazione)

- 1) La mera assegnazione dell'alloggio al coniuge separato o divorziato da parte del giudice non determina automatica nascita a suo favore del diritto di abitazione. Come prevalentemente ribadito dalla giurisprudenza tale assegnazione costituisce comodato e quindi diritto di natura obbligatoria, ininfluenza per la modifica della soggettività passiva di cui all'art. 3 del D.Lgs 504/92. In tal caso i coniugi dovranno versare l'imposta secondo le rispettive quote di

possesso, mentre la detrazione per abitazione principale competerà per intero al coniuge residente nell'unità immobiliare.

- 2) Nel caso di decesso di un coniuge, il diritto di abitazione spetta al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile). Al coniuge superstite competerà il pagamento dell'intera imposta dovuta per l'abitazione coniugale.

(*) art. introdotto con delibera di C.C. n. 32 del 31/5/05 in vigore dal 1/1/05

(**) art. introdotto con delibera di C.C. n. 32 del 31/5/05 in vigore dal 1/1/05

Art. 3 **(Fabbricati inagibili o inabitabili)**

- 1) Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'Art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
 - a) fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - b) fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - c) fabbricato oggetto di ordinanza di demolizione;
 - d) fabbricato dichiarato inagibile dai competenti uffici in base a perizia tecnica di parte od a seguito presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante le sottoelencate condizioni :
 - ⇒ che l'immobile è in stato di inabilità e inagibilità e che tale condizione è stata accertata secondo i criteri di cui al comma 2;
 - ⇒ che l'immobile di fatto non è utilizzato.
 - e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'Art. 31, comma 1, lett. c),d),e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
- 2) Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabilità sopravvenuta di un fabbricato (punto d), comma primo si fa riferimento alle seguenti condizioni:
 - a) Assenza di opere di urbanizzazione primaria e di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
 - b) Condizioni statiche delle strutture del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria, tali da rendere il medesimo non utilizzabile;
 - c) Assenza di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete e assenza di locali attrezzati per i servizi igienici.
- 3) L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
- 4) Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma primo è tenuto a presentare la relativa richiesta all'ufficio Tributi del Comune e ad indicare nel bollettino di versamento la medesima fattispecie. L'inosservanza di tali disposizioni è sanzionata.
- 5) Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma primo del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.

- 6) La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica a decorrere dalla data di richiesta della perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva. In quest'ultimo caso il Comune si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio Ufficio Tecnico o professionista esterno incaricato.

In ogni caso il contribuente deve comunicare nei termini e con le modalità di cui al D.lgs 504/92 la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

Art. 4 **(Definizione di area fabbricabile)**

- 1) Ai sensi dell'Art. 2 comma 1 – lett. b) del D.Lgs. n. 504/1992, per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
- 2) Sono considerati tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse (Art. 2135 C.C.)
Si considerano coltivatori diretti o imprese agricole a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali, previsti dall'Art. 11 della Legge 09.01.63, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia, malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha validità ai fini I.C.I. a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo (Art. 58, comma 2° del D.Lgs 446/97).
- 3) Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.
- 4) Nel caso di **sopravvenuta inedificabilità di un'area precedentemente edificabile**, a seguito di variante al P.R.G. , si considera l'area non fabbricabile dal momento di adozione della variante allo strumento urbanistico deliberato dal Consiglio Comunale.
Nel caso, invece di **sopravvenuta edificabilità di un'area precedentemente inedificabile**, il contribuente considera il valore di edificabilità non dal momento dell'adozione del P.R.G., ma dall'esecutività del provvedimento definitivo di approvazione e, quindi, solamente a conclusione del lavoro di controllo da parte della Regione. Nel periodo di transizione tra l'adozione del P.R.G. (o sia variante) da parte del Consiglio Comunale e l'approvazione da parte della Regione il valore dell'area deriva dalla media aritmetica tra i due valori ovvero tra il valore del terreno agricolo e quello dell'area fabbricabile.
- 5) Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
- 6) Qualora il contribuente non provveda a versare l'ICI sul valore medio come previsto dal precedente comma 4° e l'area venga eliminata da una variante successiva o stralciata a seguito di approvazione da parte della Regione, il comune perde il diritto a procedere all'emissione di avviso di accertamento per il recupero del minor versamento per il periodo di transizione tra l'adozione del PRG e l'approvazione regionale. (*)
- 7) Nel caso in cui l'edificabilità sopravvenuta ad opera del PRG adottato venga eliminata da una variante successiva, adottata prima dell'approvazione regionale o non ottenga l'approvazione

regionale, il contribuente potrà richiedere il rimborso dell'imposta pagata per il periodo di transizione nei limiti della parte eccedente quella dovuta per le aree inedificabili. (*)

() Art. 4 bis
(Aree Urbane)**

- 1) Per aree urbane si intendono le aree censite al catasto fabbricati. Ai fini del pagamento dell'imposta vengono equiparate a tutti gli effetti alle aree censite al catasto terreni.

(*) comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 62 del 23/10/02 in vigore dal 1/1/03

(**) art. introdotto con delibera di C.C. n. 32 del 31/5/05 in vigore dal 1/1/05

**Art. 5
(Valore venale di riferimento ai fini dell'accertamento)**

- 1) La base imponibile delle aree fabbricabili è rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (Art. 5- comma 5 del D.lgs. n. 504/92).
- 2) Ai fini della determinazione del valore delle aree edificabili si seguirà la seguente procedura:
 - a) l'ufficio tecnico comunale provvederà ad una suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, alle quali sarà applicato un moltiplicatore che varia da un minimo ad un massimo con riferimento all'indice di edificabilità della zona;
 - b) il valore di base dell'area, da applicare alle varie zone omogenee in cui è stato suddiviso il territorio comunale come specificato al punto a), è determinato da una Commissione appositamente istituita per la durata del mandato amministrativo, composta da un Consigliere Comunale nominato dal Sindaco dal responsabile dell'ufficio Tecnico o da un suo delegato, dal responsabile dell'Ufficio tributi, da un professionista esterno che svolge la sua attività nel Comune o zone limitrofe, iscritto all'ordine dei geometri, o degli Ingegneri o Architetti e da un rappresentante delle agenzie immobiliari che operano nel Comune o zone limitrofe. La Commissione può essere integrata dal Direttore, o suo delegato, dell'Ufficio Unico delle Entrate competente per territorio. Il valore verrà determinato secondo i criteri stabiliti dall'Art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/92 e qui richiamati al comma 1 del presente articolo.
 - c) la suddivisione di cui al punto a) con i moltiplicatori dati alle varie zone ed il valore di base dell'area dato alla Commissione di cui al punto b) saranno approvati con delibera di Consiglio Comunale.
 - d) Il valore delle aree edificabili sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT, calcolato sulla base degli indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, sulla base dell'aumento intercorso tra il mese di gennaio ed il mese di dicembre dell'anno precedente.
 - e) La determinazione di cui al punto 2 ha lo scopo di limitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
 - f) Qualora le aree fabbricabili siano utilizzate da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio della loro attività, la determinazione del valore dei terreni avviene secondo i criteri di cui al successivo Art. 7.
- 3) Resta salva la facoltà del Comune di procedere all'accertamento di un valore di fatto superiore ai valori minimi deliberati, nel caso in cui tale maggior valore sia adeguatamente comprovato

da perizie di stima redatte da tecnici abilitati, o venga dichiarato/accertato per il pagamento di imposte erariali. (*)

(*) comma introdotto con delibera di C.C. n. 32 del 31/5/05 in vigore dal 1/1/05

Art. 6 **(Espropri)**

- 1) La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. Tale indennità dovrà essere confrontata con il valore della stessa area dichiarato ai fini I.C.I. nell'ultima dichiarazione o comunicazione presentata dall'espropriato (art. 16, D.Lgs. 504/92). Qualora il valore dell'area dichiarato da questi, risulti inferiore all'indennità di esproprio, l'indennità dovuta sarà ridotta ad un importo pari al valore dichiarato dal contribuente. Tale obbligo non opera nel caso di omessa presentazione della dichiarazione I.C.I. (Corte di Cassazione, Sez.I.Civ., 22.04.2000, n. 5283). In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio.
- 2) Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.
- 3) Per qualsiasi tipologia di immobile suscettibile di esproprio, se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, il soggetto espropriante sarà tenuto a corrispondere all'espropriato una maggiorazione dell'indennità in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica la ritenuta di cui all'Art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- 4) Nel caso di utilizzazione di un'area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, è considerata come terreno agricolo e l'indennità di esproprio verrà a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria.

Art. 7 **(Definizione di terreno agricolo)**

- 1) Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all'esercizio di una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione e/o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
- 2) La base imponibile dei terreni agricoli è rappresentata dal valore risultante dall'ammontare del reddito dominicale catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione (rivalutate, dall'anno d'imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, del 25%, in conformità a quanto previsto dall'Art. 3, comma 51, della Legge 662 del 1996, a cui va applicato un moltiplicatore pari al settantacinque.
- 3) Nel caso in cui i terreni agricoli siano posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, la base imponibile è determinata secondo specifici criteri.

Art. 8
(Esenzioni)

- 1) Sono esenti dall'ICI gli immobili di cui all'Art. 7 del D.Lgs 504/92 posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio se destinati a compiti istituzionali.
- 2) Sono altresì esenti dall'ICI i fabbricati posseduti, ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs 504/92 a titolo di proprietà od altro, ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Art. 9
(Agevolazioni)

- 1) Ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dal comma 1, dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 il contribuente è tenuto a presentare all'ufficio Tributi la relativa richiesta entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

ART. 10
(SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI PASSIVI)

- 1) Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione ICI, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
- 2) Lo stesso termine vale anche in caso di successione seguendo i criteri stabiliti dal libro secondo del Codice Civile.
- 3) Ai sensi dell'art. 10 comma 4, del D.Lgs. 504/92, che stabilisce le modalità di presentazione della dichiarazione I.C.I. relativamente al possesso di beni ubicati nel territorio comunale il contribuente può produrre la dichiarazione esclusivamente secondo il Modello Ministeriale nel caso in cui si sia verificato un evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettività passiva, fornendo copia dell'atto e gli elementi identificativi dell'unità immobiliare interessata se non rilevabile dall'atto suddetto.
- 4) La dichiarazione di cui al comma primo può essere presentata direttamente al COMUNE o spedita a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso si intende presentata il giorno della sua spedizione. In caso di contitolarità la comunicazione può essere presentata da uno solo dei contribuenti specificando comunque i contitolari.

Art. 11
(Disposizioni in materia di controlli e compensi incentivanti la produttività)

- 1) *Abrogato (C.C. n. 20 del 31/3/05)*
- 2) *Abrogato (C.C. n. 20 del 31/3/05)*
- 3) Ai sensi dell'Art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs 446/97, la Giunta Comunale destina, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, una percentuale non superiore al

10% delle somme derivanti dall'attività di controllo nonché da eventuali economie derivanti dalla gestione dell'imposta, da determinarsi a consuntivo della gestione con apposita deliberazione, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici facenti parte dell'area finanziaria, in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati.

- 4) Come previsto dall'art. 59 lettera l), punto N. 3 del D.Lgs 15/12/1997 N. 446, per le annualità in cui è stato soppresso l'obbligo della presentazione della dichiarazione in luogo della comunicazione di variazione, viene fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione il termine entro il quale deve essere notificato l'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi. (*)

(*) comma aggiunto con delibera di C.C. n. 62 del 23/10/02 in vigore dal 1/1/03

(*) Art. 11 bis

(Accertamento con adesione)

- 1) Il Comune per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal D.Lgs 19/06/97 N. 218 e successive modificazioni.
- 2) L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.
- 3) L'ufficio Gestione delle Entrate, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
- 4) La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento.
- 5) Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza in carta libera di addvenire all'adesione dell'accertamento indicando il proprio recapito, anche telefonico.
- 6) Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
- 7) Successivamente alla ricezione dell'istanza l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
- 8) Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante applicazione del presente istituto.
- 9) Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.
- 10) La definizione della base imponibile è effettuata dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato, in accordo con il contribuente. Le direttive sono impartite al predetto Funzionario dalla Giunta comunale

- 11) La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi e le garanzie necessarie per l'eventuale dilazione dell'importo che il contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dal D.Lgs. 218/97, al quale si fa rinvio.
- 12) Copia dell'atto di accertamento con adesione debitamente sottoscritto dalle parti è rilasciata a cura del Funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.
- 13) Nel caso in cui l'accertamento con adesione riguardi aree edificabili, la riduzione massima da applicare sul valore determinato in applicazione della deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 07/09/99 e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/02 è del 60 %.

Art. 12
(Omessi, parziali e tardivi versamenti d'imposta)

- 1) Il Comune verifica i versamenti eseguiti ai sensi dell'Art. 13 del presente Regolamento ed emette avviso di accertamento in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, con liquidazione dell'imposta e della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

(*) art. aggiunto con delibera di C.C. n. 62 del 23/10/02 in vigore dal 1/1/03

- 2) L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro i termini previsti per legge.
- 3) Gli avvisi di accertamento verranno emessi con gli importi espressi in Euro.
- 4) Non si fa luogo ad accertamento se l'importo dovuto a titolo d'imposta non supera € 17 per ogni anno accertato.

Art. 13
(Versamenti)

- 1) L'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti passivi è versata, sia in autotassazione tramite conto corrente postale intestato al concessionario. Per le somme da corrispondere in seguito ad accertamenti d'ufficio, il versamento si potrà effettuare sia mediante c/c postale intestato al concessionario, sia mediante versamento diretto con accredito alla Tesoreria dell'Ente, secondo le modalità stabilite dai decreti attuativi previsti dall'Art. 17, comma 87, della Legge 127/97.
- 2) Con successivi provvedimenti assunti dal Funzionario previo accordo con la Tesoreria e con l'Ente Poste, sono stabilite le caratteristiche della distinta per il versamento diretto e del bollettino di conto corrente postale nonché le modalità di trasmissione dei dati all'ufficio Tributi ai fini dell'attività di controllo.
- 3) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti erroneamente eseguiti da un contitolare, anche per conto di altri, a condizione che l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata correttamente assolta per l'anno in riferimento e che chi ha versato rilasci dichiarazione di **rinuncia al rimborso**.
- 4) Come suggerito dallo Statuto del contribuente, il Comune aderisce a disciplinare la compensazione dei versamenti. Le somme derivanti a seguito di emissione di avvisi di accertamento e/o liquidazione potranno, su richiesta del contribuente, essere compensate con eventuali maggiori versamenti effettuati anche se per anni d'imposta diversi. (*)
- 5) Al solo fine dell'attività di liquidazione, il Comune considera l'imposta versata annualmente, a prescindere dagli effettivi importi versati in acconto o a saldo. E' consentito pertanto al contribuente che in buona fede ha effettuato un versamento in acconto errato rimediare in sede

di saldo versando la sola differenza d'imposta. La presente agevolazione non si estende a coloro che omettono il versamento in acconto e versano tutta l'imposta a saldo. (*)

- 6) A decorrere dall'annualità 2005 il Comune ha la possibilità di procedere alla riscossione dell'imposta, in aggiunta al tradizionale sistema di versamento su bollettino postale, anche tramite F24, previa stipulazione dell'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate. (**)

Art. 14 **(Disposizioni in materia di rateizzazione dei versamenti)**

- 1) La Giunta Comunale può autorizzare con proprio provvedimento il Funzionario Responsabile ad effettuare una specifica richiesta da parte del contribuente, ed attestazione del Responsabile dei servizi sociali, per le persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate nonché per le persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'INPS la rateizzazione dell'imposta I.C.I. dovuta per l'anno fino ad un massimo di 6 rate senza applicazione di interessi.

(*) comma aggiunto con delibera di C.C. n. 62 del 23/10/02 in vigore dal 1/1/03

(**) comma aggiunto con delibera di C.C. n. 32 del 31/05/05 in vigore dal 1/1/05

- 2) Nel caso l'importo complessivo risultante dall'avviso di liquidazione nonché dall'avviso di accertamento riguardanti anche più anni d'imposta, sia superiore a € 516.46 il Funzionario Responsabile, su richiesta del soggetto passivo può concedere una rateizzazione dell'importo dovuto in un numero massimo di 8 rate mensili, maggiorate degli interessi legali calcolati a giorno. Nel caso di mancato pagamento di una sola rata si provvederà alla riscossione coattiva del debito residuo maggiorato delle spese di riscossione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
- 3) Fattispecie e termini diversi da quelli sopra indicati saranno debitamente autorizzati con specifico provvedimento da parte della Giunta Comunale.

Art. 15 **(Riscossione coattiva)**

- 1) Alla riscossione coattiva il Comune procede di regola, mediante ruolo ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs 504/92. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'Art. 2 del R.D. 14.04.1910 n. 639.
- 2) L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla riscossione degli insoluti tramite società di recupero crediti debitamente autorizzata, con addebito al contribuente delle spese di procedura

Art. 16 **(Rimborsi)**

- 1) Ai sensi dell'Art. 17, comma 88 della Legge 15.05.97, n. 127, che consente agli Enti locali con proprio regolamento di stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi di modica entità dovuti all'ente stesso, non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo risulta inferiore
 - ◆ € 50 per l'imposta comunale sugli immobili afferente le aree edificabili;
 - ◆ € 17 per l'imposta comunale sugli immobili afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili.

- 2) Le istanze di rimborso devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno di pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute spettano gli interessi nella misura prevista dalla legge.

Art. 17
(Sanzioni)

- 1) Per le sanzioni relative all'I.C.I. si applica quanto disposto dai D. Lgs. 471, 472, 473, del 18.12.1997.
- 2) Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 7 del D. Lgs 472/97. Per l'omessa presentazione della comunicazione, introdotta da codesto Ente per gli anni 1999-2000-2001 (in base all'art. 59, comma 1, lettera l del D. Lgs. 446/1997), si applica la sanzione amministrativa pari ad un minimo di € 103 per ogni bene omesso (*).
- 3) Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, si applica la sanzione amministrativa di € 51. La medesima sanzione si applica inoltre per mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

* comma modificato dalla delibera di C.C. n. 20 del 31/3/03 in vigore dal 1/1/03

- 4) Ai tardivi, omessi e parziali versamenti si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97, pari al 30% del tributo evaso.

(*) Art. 17-bis
(Contenzioso)

- 1) Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di tributi, ai sensi del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546, il funzionario responsabile è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

Art. 18
(Norme di rinvio)

- 1) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'Art. 4 del D.Lgs 504/92.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 19
(Entrata in vigore)

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003, fatte salve le disposizioni concernenti gli aspetti gestionali, le quali entrano in vigore non appena espletate le formalità di controllo e pubblicazione previste per i regolamenti della vigente normativa.

(*) Art. aggiunto con Delibera di C.C. n. 20 del 31/3/03 in vigore dal 1/1/03